DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELLA AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 1

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico- scientifico del Ministero dell'ambiente nonche', tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanita' pubblica. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Sono organi dell'ANPA:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;

d) il collegio dei revisori. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.

Versione in vigore dal 5 dicembre 1993, non più in vigore dal 28 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-riorganizzazione-dei-controlli-ambientali-496-1993/art-1-agenzia-nazionale-per-la-protezione-dell-ambiente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it